

## Fiscaltà e dogane

RINVII PREGIUDIZIALI FISCALITA' E DOGANE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
<b>Scheda 1</b> C-332/15	Sistema comune di imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 167, 168, da 178 a 182, 193, 206, 242, 244, 250, 252 e 273 – Diritto a detrazione dell'IVA – Requisiti sostanziali – Requisiti formali – Termine di decadenza – Norme nazionali che escludono il diritto a detrazione in caso di mancato rispetto della maggior parte dei requisiti formali – Evasione fiscale	sentenza	No
<b>Scheda 2</b> C-378/15	Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 77/388/CEE – Articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera d) – Ambito di applicazione – Applicazione di un pro rata di detrazione all'imposta sul valore aggiunto che ha gravato l'acquisto della totalità dei beni e dei servizi utilizzati da un soggetto passivo – Operazioni accessorie – Utilizzo della cifra d'affari come indizio	sentenza	No
<b>Scheda 3</b> C-80/15	Unione doganale – Tariffa doganale comune – Regime dell'ammissione temporanea in esenzione dai dazi – Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Condizioni stabilite per l'esonero totale dai dazi all'importazione – Mezzi di trasporto adibiti alla navigazione aerea, immatricolati fuori dal territorio doganale dell'Unione e utilizzati da una persona stabilita fuori da tale territorio – Art. 555, paragrafo 1, lettera a) – Uso commerciale – Nozione – Uso di elicotteri da parte di una scuola di aviazione per voli di addestramento a pagamento, pilotati da un istruttore e da un allievo – Esclusione	sentenza	No
<b>Scheda 4</b> C-526/16	Validità e interpretazione della comunicazione della Commissione sul settore bancario – Interpretazione delle Direttive 2001/24/CE e 2012/30/UE – Aiuti di Stato alle banche nel contesto della crisi finanziaria – Condivisione degli oneri – Liquidazione del capitale degli azionisti, del capitale ibrido e del debito subordinato – Principio della tutela del legittimo affidamento – Diritto di proprietà – Tutela degli interessi dei soci e dei terzi – Risanamento e liquidazione degli istituti di credito	sentenza	No

<b>Scheda 5</b> da C-10/16 a C-12/16	Articolo 94 del Regolamento di Procedura della Corte – Decisione di rinvio – Mancanza di precisazioni sufficienti quanto al contesto di fatto o di diritto – Mancanza di precisazioni quanto alle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali ai fini della risoluzione di una controversia nel procedimento principale – Art. 53, par. 2, del Regolamento di procedura della Corte – Irricevibilità manifesta	sentenza	No
--	---	----------	----

**Scheda 1 – Fiscalità e Dogane****Rinvio pregiudiziale n. C-332/15 - ex art. 267 del TFUE**

"Sistema comune di imposta sul valore aggiunto – Dir. 2006/112/CE"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e Finanze**Violazione**

Il Tribunale di Treviso ha chiesto alla Corte UE di interpretare gli artt. 167, 168, da 178 a 181, 244 e 250 della Direttiva 2006/112/CE sull'imposta detta IVA. Gli imprenditori che, dietro corrispettivo, cedono beni o eseguono servizi per una controparte, sono gravati dall'IVA, che tuttavia "scaricano" sulla controparte medesima applicandole un prezzo maggiorato di tale imposta. Tuttavia, un imprenditore tenuto a pagare l'IVA, il quale acquista beni o servizi da un altro imprenditore e quindi subisce lo "scarico" dell'IVA gravante quest'ultimo, può, qualora gli stessi beni o servizi siano strumentali all'esercizio della sua impresa, "detrarre" l'IVA scaricata (c.d. "a credito") dal "proprio" debito IVA ("a debito"). In ogni caso, la normativa UE subordina il diritto alla detrazione dell'IVA a tutta una serie di obblighi, il più rilevante dei quali impone, al soggetto passivo IVA, di presentare all'Amministrazione fiscale una "dichiarazione" recante non soltanto il calcolo dell'IVA a debito, ma anche quello dell'IVA "a credito" scaricatagli dai danti causa e, quindi, suscettibile di detrazione (artt. 179 e 250 Dir. 2006/112/CE). Il caso di specie: in Italia, il D.Lgs. n. 74/2000 punisce come reato la mancata presentazione della "dichiarazione" IVA relativa al periodo di imposta di un anno, ove l'IVA da pagare superasse i 30.000 euro. Un amministratore di società, imputato di tale reato per non aver presentato la dichiarazione IVA per l'anno di imposta 2010, nel corso del processo penale non solo esibiva le fatture da lui medesimo emesse, da cui si derivava il valore dell'IVA evasa, ma anche le fatture emesse da terzi cedenti beni/servizi strumentali in suo favore, dalle quali emergeva che avrebbe potuto approfittare di un diritto a detrazione di un tale importo che, se applicato, avrebbe abbassato l'entità dell'IVA non dichiarata al di sotto dei predetti 30.000 euro, così da annullare i presupposti dell'imputazione penale. Si è chiesto dunque alla Corte UE se il soggetto, di cui si trattava, avesse sempre diritto alla detrazione dell'IVA (con le conseguenze già indicate), pur avendo ommesso di rispettare il più importante degli obblighi cui la normativa italiana subordina l'esercizio dello stesso diritto (l'obbligo di presentare la dichiarazione IVA). La Corte UE ha precisato che il riconoscimento del diritto alla "detrazione" dell'IVA costituisce, per il diritto UE, la "regola" (in quanto necessario all'attuazione del principio cardine della "neutralità" dell'IVA stessa). Pertanto i casi, in cui si nega un tale diritto, debbono costituire eccezioni limitatissime. Tuttavia, nel caso di specie, il soggetto ha ommesso l'adempimento di "tutti" gli obblighi preordinati alla "detrazione" dell'IVA, fra i quali - più rilevante di quelli comportanti la regolare tenuta dei registri IVA, la registrazione delle fatture proprie e di quelle rilasciate dai terzi e la numerazione delle fatture stesse - è quello che impone la presentazione, al Fisco, della dichiarazione IVA. Ora, la Corte UE precisa che proprio l'inosservanza di quest'ultimo obbligo (non limitatasi al periodo di imposta considerato dal giudizio principale, ma protrattasi per altri anni successivi) esprime un comportamento volto a sovvertire le basi fondamentali del sistema dell'IVA stessa. Pertanto, il responsabile di tale comportamento non può invocare il diritto a detrazione, sulla base dell'argomento che l'attuazione di detto diritto è inderogabile ai fini della tenuta del sistema di Imposta sul Valore Aggiunto.

**Stato della Procedura**

In data 28 luglio 2016 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 332/15 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

**Scheda 2 – Fiscalità e dogane****Rinvii pregiudiziali n. 378/15 - ex art. 267 del TFUE**

"Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 77/388/CEE – Art. 17, par. 5, terzo comma, lett.d)"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e Finanze**Violazione**

Alla Corte UE, la Commissione Tributaria Regionale di Roma (Italia) chiede di interpretare gli artt. 17 e 19 della Direttiva 77/388/CEE, inerente all'imposta detta IVA. Quest'ultima – pur gravando giuridicamente sul soggetto che, nell'ambito di un'attività economica e dietro corrispettivo, cede beni o presta servizi in favore di un altro – dal punto di vista economico viene "scaricata" sulla controparte del rapporto, cui, infatti, è applicato un prezzo maggiorato di una cifra pari all'IVA medesima. Ciò premesso - qualora un operatore, gravato da IVA per aver ceduto beni o eseguito servizi, acquisti a sua volta, da un altro operatore, beni o servizi strumentali alla realizzazione delle stesse operazioni oggetto di imposta – succede che il primo operatore viene a subire, sui beni/servizi strumentali predetti, lo "scarico" dell'IVA giuridicamente gravante il cedente/prestatore degli stessi. Tuttavia, il succitato art. 17, par. 5, della Dir. 77/388/CEE consente all'imprenditore, che ha acquisito i predetti beni/servizi strumentali, di "recuperare" l'IVA di fatto sopportata: pertanto, egli può detrarre l'importo, relativo a tale IVA, dall'ammontare del debito IVA lui facente carico in ragione delle cessioni/prestazioni da lui eseguite. Ora: si sottolinea che non tutte le cessioni di beni o prestazioni di servizi, realizzate da un'impresa dietro corrispettivo, sono soggette ad IVA. Pertanto - quando un'imprenditore realizzi sia cessioni/prestazioni soggette ad IVA, sia cessioni/prestazioni esenti dalla stessa e, peraltro, utilizzi i medesimi beni/servizi strumentali in modo promiscuo, cioè per attuare entrambi i tipi di operazioni - l'art. 17, par. 5, co. 1°, stabilisce che la "detrazione" dell'IVA a monte" non è consentita per l'intero, ma solo per una quota proporzionata al contributo che detti beni hanno fornito per il compimento delle sole operazioni soggette ad IVA. Detto "prorata", in base all'art. 19 di essa Dir. 77/388/CEE, corrisponde ad una frazione che ha, al numeratore, l'importo totale della cifra d'affari annua relativa alle operazioni soggette ad IVA e, al denominatore, lo stesso importo maggiorato di quello concernente la cifra d'affari annua delle operazioni non imponibili. Ora, lo stesso art. 17 consente – riguardo ai casi in cui gli operatori compiano sia operazioni imponibili che non imponibili – che i legislatori dei singoli Stati UE adottino determinate misure fiscali. Riguardo ad una, in particolare - quella disciplinata alla lettera d) del co. 3° del par. 5 dello stesso art. 17 già citato - la Corte UE, in proposito interpellata, ha precisato che la medesima prevede l'estensione del metodo del calcolo del "prorata" dell'IVA detraibile, disciplinato dal predetto art. 19, anche all'impresa in cui, pur essendo eseguite sia transazioni imponibili che non imponibili, determinati beni "strumentali" sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle prime, laddove altri sono finalizzati soltanto all'attuazione delle seconde (diversamente dall'ipotesi di cui al comma 1 dello stesso par. 5, sopra descritta). Pertanto, ritiene la Corte UE che ove i singoli Stati UE adottino tale disciplina – come in Italia, grazie alle disposizioni di cui all'art. 19, co. 5°, del DPR n. 633/72 – la stessa sia assolutamente compatibile con il diritto dell'Unione, in quanto la sua introduzione è consentita dalla predetta lett. d) del co. 3° del par. 5 dell'art. 17 della Dir. 77/388/CEE

**Stato della Procedura**

Il 14 dicembre 2016 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 378/15, ex art. 267 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.



**Scheda 3 – Fiscalità e dogane****Rinvio pregiudiziale n. C-80/15 - ex art. 267 del TFUE**

"Unione doganale-Tariffa doganale comune"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e Finanze**Violazione**

Un giudice tedesco ha chiesto alla Corte UE di interpretare la nozione di "uso commerciale", di cui all'art. 555, par.fo 1, lett. a), del Regolamento (CEE) n. 2454/93. Quest'ultimo ha recato – alla regola per cui una merce introitata nel territorio di uno Stato della UE, da uno stato ad essa estraneo (c.d. "terzo"), è soggetta a un "dazio doganale" - l'eccezione riguardante le merci ammesse al "regime doganale di esonero totale o parziale dai dazi doganali". L'art. 558, par.fo 1, dello stesso Regolamento stabilisce, poi, le condizioni in presenza delle quali una categoria specifica di tali merci – ovvero i "mezzi di trasporto" – può beneficiare dell'esonero suddetto: 1) il mezzo di trasporto deve risultare immatricolato fuori della UE, e le persone, rispettivamente, in favore delle quali viene fatta l'immatricolazione e che utilizzano il mezzo debbono essere stabilite fuori della UE; 2) nel caso in cui il mezzo di trasporto sia adibito ad un "uso commerciale", il trasporto deve iniziare o terminare fuori della UE. Per quanto riguarda detto "uso commerciale", l'art. 555, par. 1, dello stesso Reg. 2454/93/CEE chiarisce che esso ricorre quando il mezzo è utilizzato per il trasporto di persone "a titolo oneroso" (cioè dietro un corrispettivo). Il caso: una società con sede in Svizzera espletava, a pagamento, servizi di addestramento per piloti di elicottero, impiegando a tal uopo elicotteri immatricolati in Svizzera a suo nome ed introdotti, alla guida di un istruttore di volo o di allievi piloti accompagnati da un istruttore di volo, nello spazio aereo tedesco. Finiti i voli di formazione in territorio tedesco, gli stessi elicotteri rientravano in Svizzera. Si chiedeva pertanto, alla Corte UE, di chiarire se l'uso di tali elicotteri fosse di tipo "commerciale" e se, una volta chiarito tale quesito, la società avrebbe dovuto dei dazi alla dogana tedesca. Al riguardo, la Corte UE ha sottolineato come la stessa nozione di "uso commerciale", presente nel Reg. 2454/93, abbia sostituito quella, di cui alla previgente normativa, di "uso professionale": con ciò, un concetto generale, comprensivo di qualsiasi tipologia di utilizzo del mezzo di trasporto effettuata nell'ambito di un'attività economica, è stato sostituito da un altro, limitato al solo utilizzo specificamente ed esclusivamente finalizzato ad eseguire un servizio di "trasporto" di persone da un luogo ad un altro. Quindi, nel caso di specie, l'uso del mezzo di trasporto, pur riconnettendosi all'espletamento di una professione economica (l'istruzione al volo, dietro corrispettivo), non può qualificarsi come "commerciale". Nel caso in esame, infatti, il trasporto di persone (cioè il pilota e l'istruttore di volo), si presenta come momento puramente strumentale alla realizzazione di un'attività diversa (quella didattica) e non come scopo e fondamento essenziale dell'uso del mezzo di trasporto. Ritiene la Corte UE, pertanto, che si derivi implicitamente dall'art. 558 sopra riportato che, quando un mezzo di trasporto non venga adibito ad un uso commerciale – come nel caso di specie - per ciò stesso debba essere in toto esonerato dai dazi doganali, laddove non è necessario, ai fini del medesimo esonero, il presupposto per cui il trasporto inizi o finisca fuori del territorio UE. Detto presupposto, invece, è imprescindibile affinché lo stesso esonero venga concesso riguardo ad un uso "commerciale" del mezzo di trasporto.

**Stato della Procedura**

In data 28 luglio 2016 la Corte UE ha deciso il rinvio C-80/15 (art. 267 TFUE).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

**Scheda 4 – Fiscalità e dogane****Rinvio pregiudiziale n. C- 526/16 - ex art. 267 del TFUE**

"Validità e interpretazione della comunicazione della Commissione sul settore bancario"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e Finanze**Violazione**

Un giudice sloveno ha chiesto alla Corte UE di interpretare la "Comunicazione" della Commissione europea "sul settore bancario". La stessa si fonda sull'art. 107 TFUE, il quale, in linea di massima, vieta le erogazioni gratuite con le quali i singoli Stati nazionali sostengono alcune imprese interne (c.d. aiuti di Stato): con tali largizioni, infatti, le imprese nazionali, rispetto a quelle degli altri Stati UE, acquisiscono un vantaggio concorrenziale distorto, in quanto non derivante dalle capacità e dalle risorse in genere dell'impresa stessa, bensì da un intervento esterno ed arbitrario. Tuttavia, salvo il divieto generale, lo stesso art. 107 TFUE ammette alcune ipotesi di Aiuti di Stato: in particolare, il par. 3, lett. b), di esso articolo consente gli aiuti di Stato volti a rimediare ad un "grave turbamento" dell'economia di uno Stato UE. Al riguardo la Commissione, con la Comunicazione suddetta, ha precisato che a tale categoria di aiuti "compatibili" possono essere ricondotti i finanziamenti erogati dagli Stati, dopo l'01/08/2013, per il risanamento degli istituti bancari nazionali dissestati a seguito della crisi finanziaria nata nel 2007 e che, tuttavia, l'ammissibilità in concreto di tali aiuti deve essere subordinata al rispetto delle "condizioni" di cui ai punti da 40 a 46 della Comunicazione medesima. In base a tale condizioni, occorre che, prima dell'assegnazione degli aiuti in questione, le perdite della banca vengano accollate "in primis" ai soci (cioè al capitale sociale, alle azioni) e, qualora ciò non risulti sufficiente data l'entità delle passività in questione, ai creditori della Banca stessa che siano titolari di obbligazioni "subordinate". Di tali obblighi di "condivisione delle perdite" da parte di "azionisti" e "obbligazionisti subordinati", comportanti la decurtazione o persino l'azzeramento del valore dei rispettivi titoli, la Corte UE ha chiarito che essi: 1) non sono vincolanti rispetto agli Stati UE, che debbono imporli, alle banche nazionali, solo ove decidano di erogare loro aiuti di Stato, per il loro risanamento; 2) non confliggono con il principio generale UE della tutela del "legittimo affidamento", riferito in tal caso ai soci e agli obbligazionisti subordinati. Un tale affidamento, infatti, sorge solo quando atti ufficiali di organi unionali forniscano, circa la propria futura condotta, rassicurazioni precise, univoche ed incondizionate. Nella fattispecie, invece, la Commissione non ha rassicurato gli investitori né sul fatto che avrebbe pacificamente approvato un aiuto dello Stato per il risanamento delle banche in crisi, né sul fatto che lo avrebbe approvato solo se esso non avesse danneggiato gli interessi degli investitori stessi; 3) non contrastano con l'art. 2, 2° trattino, della succitata Dir. 2001/24/CE, poiché questo ammette che i provvedimenti pubblici, di risanamento degli enti creditizi, possano comprimere i diritti dei terzi, come i creditori dell'ente stesso; 4) non confligge con la succitata Dir. 2012/30/UE, che attribuisce solo ai soci il diritto di ridurre il capitale sociale: tale previsione, infatti, inattuabile in circostanze normali, in situazioni straordinarie, come quella di cui si tratta, deve essere disattivata in vista della tutela del superiore interesse della collettività ad evitare, con l'aiuto di Stato alle banche, che la crisi di queste si estenda all'intera finanza pubblica nazionale e, stante i collegamenti tra le banche di diversi Paesi, alla UE tutta.

**Stato della Procedura**

In data 19 luglio 2016 la Corte UE ha deciso il rinvio C- 526/14 (art. 267 TFUE).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.



**Scheda 5 – Fiscalità e dogane****Rinvio pregiudiziale n.ri da C- 10/16 a 12/16 - ex art. 267 del TFUE**

"Art. 94 del Regolamento di procedura della Corte – Decisione di rinvio"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e Finanze**Violazione**

La Commissione Tributaria Provinciale di Genova ha chiesto alla Corte UE di interpretare il Regolamento n. 4055/86/CEE, dal cui art. 1 si deriva che, in materia di trasporti marittimi tra Stati UE, e tra i medesimi e gli stati extraUE, vige il principio della "libera prestazione dei servizi". Esso principio implica tra l'altro il divieto, per ogni Stato UE, di applicare ai trasporti marittimi, effettuati tra i propri porti e un porto di uno stato esterno alla UE (c.d. "stato terzo"), una normativa meno vantaggiosa di quella applicata ai trasporti marittimi tra i propri porti ed i porti di un altro Stato UE, o di quella riservata ai trasporti marittimi tra porti nazionali. Infatti, ove uno Stato UE applicasse una normativa di vantaggio a certe tratte di trasporto marittimo, con ciò svantaggiandone altre, le imprese operanti in merito alle prime sarebbero più incoraggiate all'esercizio della propria attività, di quanto non sarebbero le seconde, rispetto a quella loro pertinente. Quindi, le seconde sarebbero meno "libere" di erogare i rispettivi servizi di trasporto marittimo, di quanto non sarebbero le prime nell'erogare i propri. Sulla base di detto art. 1 del Reg. n. 4055/86/CEE, pertanto, la Corte (sentenza C-435/00) ha dichiarato incompatibile con lo stesso l'applicazione, da parte di uno Stato UE, ai passeggeri di navi dirette verso Paesi extraUE, di dazi portuali più elevati di quelli incidenti sui passeggeri di navi dirette verso Paesi UE, sempre che la diversificazione dei suddetti dazi non sia giustificata dall'esigenza di compensare una più intensa attività delle Amministrazioni nazionali, in relazione ai collegamenti con paesi "terzi". Con il rinvio pregiudiziale di cui si tratta in questa sede, il giudice nazionale ha chiesto alla Corte UE di interpretare lo stesso art. 1 del Reg.to n. 4055/86/CEE, e di chiarire se il medesimo sarebbe contraddetto dalla legislazione di uno Stato UE che imponesse, alle navi provenienti da o dirette verso un porto UE, una tassa di importo inferiore a quella applicata alle navi provenienti da o dirette verso un porto di uno Stato extraUE. Secondo lo stesso giudice del rinvio, tale disciplina discriminatoria sarebbe contenuta nell'art. 1 del D.P.R. n. 107/2009, relativo alla tassa "di ancoraggio". Tuttavia, la Corte UE ritiene che il presente atto di rinvio sia carente sotto due importanti profili. Infatti, l'art. 94 del Regolamento di Procedura della Corte UE impone che l'atto di rinvio stesso contenga i seguenti dati: 1) un'esposizione dei "fatti" concreti alla base della lite di fronte al giudice del rinvio; 2) una descrizione di quanto prescritto dalle norme nazionali, che il giudice del rinvio ritiene applicabili a detti fatti; 3) una descrizione dei motivi che hanno spinto il giudice del rinvio a ritenere applicabili, ai fatti predetti, le norme UE di cui si chiede l'interpretazione, e ad ipotizzare un collegamento tra di esse e quelle nazionali. Nel caso concreto, dunque, il giudice del rinvio non avrebbe: 1) compiutamente esposto i fatti per i quali la società navale "Messina", che ha attivato la lite di fronte al giudice stesso, si è misurata con la normativa nazionale di cui all' art. 1 del D.P.R. n. 107/2009; 2) precisamente individuato quali disposizioni, tra quelle di cui al succitato art. 1, introdurrebbero un trattamento discriminatorio a carico dei collegamenti marittimi con paesi extraUE. Stante il difetto di tali requisiti, la Corte UE ha dichiarato il presente rinvio "irricevibile".

**Stato della Procedura**

In data 26 ottobre 2016 la Corte UE ha deciso i rinvii riuniti n.ri da C- 10/16 a C-12/16 (art. 267 TFUE).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

PAGINA BIANCA



## Giustizia

RINVII PREGIUDIZIALI GIUSTIZIA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
<b>Scheda 1 C-218/15</b>	Art. 6 TUE - Art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Principio di retroattività della legge penale più favorevole - Cittadini italiani che hanno organizzato l'ingresso illegale nel territorio italiano di cittadini rumeni - Fatti commessi prima dell'adesione della Romania all'Unione - Effetto dell'adesione della Romania sul reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina - Attuazione del diritto dell'Unione - Competenza della Corte.	sentenza	No
<b>Scheda 2 C-484/16</b>	Incompetenza manifesta - Art. 53, par. 2, del Regolamento di procedura della Corte - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Direttiva 2012/29/UE - Art. 2, par. 1, lettera a) - Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato - Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Artt. 49, 51, 53 e 54 - Delitto di ingiuria - Abrogazione da parte del legislatore nazionale del delitto di ingiuria - Assenza di collegamento con il diritto dell'Unione - Manifesta incompetenza della Corte	sentenza	No
<b>Scheda 3 C-618/15</b>	Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Competenza giurisdizionale - Materia di illeciti civili dolosi o colposi - Rate di distribuzione selettiva - Rivendita fuori da una rete su Internet - Azione inibitoria della turbativa illecita - Collegamento	sentenza	No
<b>Scheda 4 C-294/15</b>	Cooperazione giudiziale in materia civile - Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) - Ambito di applicazione ratione materiae - Azione per l'annullamento del matrimonio proposta da un terzo successivamente al decesso di uno dei coniugi - Articolo 3, paragrafo 1 - Competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro di residenza dell'"attore" - Portata	sentenza	No
<b>Scheda 5 C-102/15</b>	Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Ambito di	sentenza	No

	applicazione ratione materiae – Azione di ripetizione dell'indebito – Arricchimento senza causa – Credito che trae origine nel rimborso ingiustificato di un'ammenda per violazione del diritto della concorrenza		
<b>Scheda 6 C-165/14</b>	Cittadinanza dell'Unione – Artt. 20 e 21 TFUE – Direttiva 2004/38/CE – Diritto di soggiorno in uno Stato membro di un cittadino di uno Stato terzo con precedenti penali – Genitore che ha l'affidamento esclusivo di due figli minorenni, cittadini dell'Unione – Primo figlio avente la cittadinanza dello Stato membro di residenza – Secondo figlio avente la cittadinanza di un altro Stato membro – Normativa nazionale che esclude la concessione di un permesso di soggiorno a tale ascendente a causa dei suoi precedenti penali – Diniego del diritto di soggiorno che può comportare l'obbligo per i figli di lasciare il territorio dell'Unione	sentenza	No

**Scheda 1 – Giustizia****Rinvio pregiudiziale n. 218/15 - ex art. 267 del TFUE**

"Art. 6 TUE - Art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Giustizia**Violazione**

Alla Corte UE, il Tribunale di Campobasso chiede di interpretare l'art. 6 del Trattato TFUE (ex art. 6 del Trattato TUE) e l'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in seguito: la "Carta"). La Corte UE richiama, al riguardo, anche l'art. 1 della Direttiva 2002/90/CE, la quale impone a ciascuno Stato dell'Unione di sanzionare efficacemente chiunque aiuti un cittadino di uno Stato, estraneo alla stessa UE (stato extraUE), ad introdursi nel territorio di uno Stato UE e/o a soggiornare in esso, violando le condizioni previste, in merito, dalla normativa interna di tale Stato. Ora, il succitato art. 6 del TFUE qualifica le disposizioni della "Carta" come norme UE di rango "primario". Fra di esse, l'art. 49 sancisce il principio della "retroattività della legge penale più favorevole al reo", per cui nessuno può essere punito per un comportamento che il legislatore ha qualificato come reato quando è stato realizzato, ma che, in seguito, non ha più considerato come tale ("depenalizzazione" dei reati). In Italia, il D. Lgs. n. 286/1998 prevede, al suo art. 12, il reato costituito dal comportamento di chi, in assenza delle giustificanti di cui allo stesso Decreto, favorisce in qualche modo l'ingresso di stranieri in territorio italiano (quando detti stranieri, è sottinteso, non siano cittadini di altri Stati UE). Il caso: dal 2004 al 2005 - quando ancora la Romania non aveva aderito alla UE - dei cittadini italiani avevano organizzato l'ingresso in Italia di alcuni romeni, a scopo di sfruttamento di manodopera a basso costo: sussisteva quindi il reato, di cui al succitato art. 12 del D. Lgs. 286/1998 combinato con la predetta Dir. 2002/90/CE, di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (gli autori avevano infatti organizzato l'ingresso, in uno Stato UE, di cittadini extraUE per scopi non ritenuti leciti dalle leggi italiane). In data 01/01/2007, la Romania entrava ufficialmente nella UE, per cui i cittadini di tale Stato divenivano cittadini UE. Si chiedeva pertanto alla Corte se, in ragione di ciò, continuasse a sussistere il reato compiuto dai cittadini italiani di cui sopra, o se gli stessi dovessero essere prosciolti in virtù del sopra richiamato principio della "retroattività della legge penale più favorevole". A tal riguardo, la Corte UE ha fatto notare che detto principio opera solo ove si avvicendino, nel tempo, due norme di cui la prima qualifichi un certo comportamento come reato, laddove la seconda rimuova detta qualificazione (per cui lo stesso comportamento non integra più un reato). Per converso, nel caso concreto, il legislatore italiano non ha emesso nessuna norma che eliminasse la classificazione, in termini di reato, del "favoreggiamento dell'immigrazione clandestina". La Corte ritiene, quindi, che gli imputati per tale reato, nel caso di specie, continuino ad esserlo anche dopo l'adesione della Romania alla UE: inoltre, si rileva che, ove si considerasse ogni adesione "successiva" di uno Stato UE come causa di estinzione del reato di cui si tratta, si incoraggierebbe e rafforzerebbe il fenomeno - una volta reso noto l'inizio delle negoziazioni per l'adesione del medesimo Stato - del favoreggiamento di tale immigrazione illegale, dal momento che gli autori del reato potrebbero confidare sulla sicura futura "depenalizzazione" della loro condotta.

**Stato della Procedura**

Il 6 ottobre 2016 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C-218/15, ex art. 267 del TFUE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

**Scheda 2 – Giustizia****Rinvio pregiudiziale n. C-484/16 - ex art. 267 del TFUE****“Incompetenza manifesta – Art. 53, par. 2, del Regolamento di procedura della Corte”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia****Violazione**

Il Giudice di Pace di Taranto ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 2, par. 1, della Direttiva 2012/29/UE, la quale impone, a tutti gli Stati dell'Unione europea, il rispetto di norme “minime” per quanto riguarda il trattamento delle “vittime di reato”, vale a dire di tutte le persone fisiche che abbiano risentito un danno di qualsiasi natura (anche emotivo) in conseguenza diretta di un “reato”. La stessa Direttiva è volta, più specificatamente, a garantire a tali soggetti di partecipare, effettivamente, ai procedimenti penali nei confronti degli autori dei reati stessi. Nel caso di specie il giudice del rinvio, quale giudice penale, si trovava a giudicare una persona che, avendo rivolto ad un'altra delle frasi ingiuriose, risultava aver commesso un atto qualificato dalla normativa nazionale italiana, all'epoca (2012), come reato di “ingiuria” (art. 594 c.p.). In seguito, a partire dal 06/02/2016, detto reato veniva abrogato dal D. Lgs. 7/2016, che lo declassava ad illecito puramente civile, come tale non più foriero di sanzione penale per il suo autore, ma di un mero obbligo risarcitorio nei confronti della vittima. Il giudice del rinvio, di fronte al quale pendeva ancora, all'epoca della presentazione del rinvio stesso alla Corte UE (2016), il procedimento penale per ingiuria, si trovava dunque costretto a prosciogliere l'accusato, in quanto il fatto commesso non integrava più un reato. Prima di procedere in tal senso, però, detto giudice chiedeva alla Corte UE se la normativa di cui al succitato D. Lgs 7/2016, abrogando il reato di ingiuria e, pertanto, non consentendo alle vittime di tale reato di tutelare le loro ragioni in sede penale, lasciando loro solo un risarcimento pecuniario, non risultasse incompatibile con la summenzionata Dir. 2012/29/UE, che ha per oggetto proprio la protezione delle vittime dei reati. Al riguardo, la Corte UE ha precisato che: 1) quando la già citata Dir. 2012/29/UE dichiara di tutelare le vittime dei “reati”, si riferisce a persone offese da comportamenti che il diritto nazionale del singolo Stato UE, avente giurisdizione sul fatto, ha già qualificato come “criminosi” (“reati”, appunto). Tale Direttiva, quindi, ritiene competenza esclusiva dei legislatori nazionali stabilire quali condotte costituiscano reato e quali, per converso, non siano rilevanti come tali, limitandosi a garantire le vittime dei comportamenti che gli ordinamenti dei singoli Stati UE hanno già elevato a reato. Solo con riguardo a casi di reati particolarmente gravi, di natura tale da coinvolgere interessi “general” della collettività, il legislatore UE (art. 83 TUE) si preoccupa che i medesimi vengano necessariamente riconosciuti, sub specie criminis, dagli ordinamenti interni di tutti gli Stati UE (spaccio internazionale di stupefacenti, tratta di essere umani, terrorismo internazionale, etc): ovviamente, nel novero di detti reati non rientra quello di “ingiuria”. Nel caso di specie, pertanto, la Corte UE ritiene insindacabile, alla luce del diritto UE, la scelta del legislatore italiano di abrogare il reato di ingiuria. Quindi, escludendo l'applicazione del diritto UE al caso concreto, essa Corte dichiara di essere, rispetto al relativo rinvio pregiudiziale, manifestamente incompetente a ricevere lo stesso, ex art. 53 del Regolamento di Procedura della Corte medesima.

**Stato della Procedura**

Il 13 dicembre 2016 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C-484/16, ex art. 267 del TFUE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio



**Scheda 3 – Giustizia**

**Rinvio pregiudiziale n. C-618/15 - ex art. 267 del TFUE**  
"Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001"  
**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Giustizia

**Violazione**

La Corte di Cassazione francese ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 5, n. 3, del Regolamento (CE) n. 44/2001, il quale indica i criteri in base ai quali individuare, fra l'altro, il giudice competente a giudicare delle controversie "civili" e "commerciali" che presentino punti di contatto con ordinamenti di più Stati dell'Unione europea. Di tali controversie, dunque, l'art. 2 di tale Reg. n. 44/2001/CE stabilisce che competente a deciderle è un giudice dello Stato UE in cui si trova il "domicilio del convenuto". Tuttavia, in deroga a tale criterio generale, l'art. 5, punto 3, del già citato Regolamento dispone che, ove si verifichi un danno derivante da un fatto illecito "civile" (è tale quel fatto che, pur essendo contro la legge, non deriva dalla violazione di un contratto) compiuto con dolo o colpa, la competenza a giudicare le relative controversie spetti al giudice dello Stato UE in cui l'"evento dannoso" si è verificato, essendo, detto giudice (per la vicinanza al luogo dell'accaduto), il più adeguato alla raccolta delle prove. Il caso: un'impresa con un esercizio sito in Parigi concludeva, con la Samsung, un contratto con il quale acquistava il diritto di "distribuzione selettiva" di certi prodotti elettronici di alta gamma. Il contratto stesso obbligava l'azienda parigina a non vendere via Internet i prodotti in questione. Ora, altri distributori degli stessi prodotti – pur avendo stipulato con la Samsung un identico patto di distribuzione selettiva, facente divieto di vendita "on line" dei suddetti articoli – tuttavia vendevano i prodotti stessi su siti Internet gestiti in differenti Stati UE, senza incontrare peraltro l'opposizione della Samsung medesima. Pertanto, il primo distributore (la Concurrence) citava tali diversi distributori di fronte ad un giudice francese, per essere risarcito dei danni risentiti dalla concorrenza illecita dei primi. Ora, il caso di specie si presenta come un fatto illecito (doloso o colposo) causativo di un "danno" (agli interessi del primo distributore). Viene quindi in considerazione, circa il caso in esame, la regola espressa dal già menzionato punto 3 dell'art. 5 del Reg. n. 44/2001/CE, giusta la quale si afferma la competenza, al riguardo, del giudice dello Stato UE in cui l'evento dannoso si è verificato. Al riguardo, la Corte UE precisa che, per sostenere che un "evento dannoso" si sia verificato in uno Stato UE, occorre non solo che, materialmente, esso abbia avuto accadimento nel territorio di esso Stato, ma che l'ordinamento interno del medesimo riconosca il diritto che, attraverso tale evento, è stato effettivamente danneggiato. La Corte UE ritiene che entrambi detti requisiti sussistano in capo all'adito giudice francese. Infatti: 1) l'ordinamento francese tutela il diritto di un operatore, vincolato ad eseguire fuori rete una distribuzione selettiva, a non essere danneggiato dalla violazione, da parte di altri distributori, di un pari obbligo; 2) il danno concreto si è verificato sul territorio francese: infatti, se pure l'illecito è stato effettuato tramite vendite del prodotto presso siti Internet gestiti in altri Stati UE, il primo distributore, operante in Francia, ha subito sul territorio di tale Stato il danno consistente nella diminuzione delle vendite, a seguito della concorrenza illecita riconducibile alle transazioni "on line".

**Stato della Procedura**

Il 21 dicembre 2016 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C-618/15, ex art. 267 del TFUE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

**Scheda 4 – Giustizia****Rinvio pregiudiziale n. C-294/15 - ex art. 267 del TFUE**

"Cooperazione giudiziaria in materia civile"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Giustizia**Violazione**

Un giudice polacco ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 1, par. 1, lett. a), nonché l'art. 3, par. 1, lett. a), quinto e sesto trattino, del Regolamento n. 2201/2003. Quest'ultimo indica i criteri atti ad individuare il giudice competente per le cause in materia matrimoniale, collegate con gli ordinamenti di più Stati della UE. Il predetto art. 1 di tale Regolamento indica, specificatamente, fra le controversie matrimoniali a rilevanza "transfrontaliera" soggette all'applicazione di tali criteri, quelle relative all'"annullamento" del matrimonio dei coniugi. Il succitato art. 3 individua, quindi, i criteri di competenza in questione, per i quali le cause matrimoniali sono attribuite, per lo più, ai giudici dello Stato UE in cui si trova la residenza abituale di entrambi i coniugi o di uno di essi: si precisa, tuttavia, che le norme di cui al quinto e al sesto trattino della lett. a, par. 1, dello stesso art. 3), attribuiscono la competenza ai giudici dello Stato UE in cui si trova la residenza abituale dell'"attore" (colui che promuove il giudizio). Ora: la legge polacca ritiene "annullabile" un matrimonio stipulato da un nubente che, al momento del consenso, era già legato da un precedente valido matrimonio. Pertanto, ad un giudice polacco si chiedeva di annullare un matrimonio concluso in Francia nel '56 tra un polacco ed una francese: motivo dell'annullamento, il fatto che l'uomo, già deceduto all'epoca di tale causa, aveva contratto matrimonio in Francia pur avendone già stipulato uno valido in Polonia. L'"attore" (promotore) di tale causa era una cittadina polacca, che agiva in qualità di erede della prima moglie, polacca anch'essa, del "bigamo". La superstite "seconda" moglie dell'uomo, residente in Francia, eccepiva tuttavia che, per i criteri di cui al predetto art. 3 del Reg. n. 2201/2003, la causa dovesse essere giudicata da un magistrato francese. Il giudice del rinvio interpellava la Corte su tale competenza, chiedendo altresì se il Reg.n. 2201/2003 fosse in generale applicabile al caso concreto, atteso che l'annullamento del matrimonio non era chiesto da uno dei coniugi ma da un terzo. In merito, la Corte ha precisato che: 1) l'art. 1 di detto Reg. 2201/2003 include l'"annullamento del matrimonio" nella sua sfera di applicazione, senza distinguere in merito allo status del soggetto promotore l'azione (coniuge o un terzo). Quindi, il Reg. n. 2201/2003 è applicabile al caso di specie; 2) i criteri di competenza, di cui al succitato art. 3, sono "tutti" ispirati alla tutela dei coniugi, per cui "ognuno" di essi deve garantire un collegamento tra il giudice, investito della lite, e la residenza abituale di entrambi i coniugi o anche di uno solo di esso. Pertanto, nessuno di detti criteri può essere interpretato come tale da radicare la competenza, sulle questioni matrimoniali in oggetto, presso un ufficio giudiziario privo di attinenza al luogo dove almeno uno dei coniugi vive. Quindi, i criteri indicati al 5° ed al 6° trattino della lett.a), par. 1, di detto art. 3, non sono applicabili quando l'attore stesso, come nel caso concreto, non è uno dei coniugi: se infatti si applicasse, al riguardo, il criterio della residenza dell'attore, sarebbe un giudice polacco a giudicare della fattispecie, al di fuori di ogni collegamento con il Paese di residenza del coniuge superstite (la Francia).

**Stato della Procedura**

Il 13 ottobre 2016 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C-294/15, ex art. 267 del TFUE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

**Scheda 5 – Giustizia**

**Rinvio pregiudiziale n. C- 102/15** - ex art. 267 del TFUE  
"Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001"  
**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Giustizia

**Violazione**

Un giudice ungherese ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 5, n. 3, del Regolamento (CE) n. 44/2001. Quest'ultimo – con riferimento a fattispecie di rilevanza "civile e commerciale", aventi punti di contatto con gli ordinamenti di più di uno Stato dell'Unione europea – prescrive i criteri idonei all'individuazione di quello, tra tali Stati, i cui giudici siano competenti a giudicare delle medesime fattispecie. Al riguardo, l'art. 2 indica, come competenti in linea di massima, i giudici dello Stato UE in cui si trova il "domicilio" del "convenuto" (cioè il soggetto nei cui confronti viene attivato un procedimento giudiziale). L'art. 5 dello stesso Reg. n. 44/2001, tuttavia, ponendo delle eccezioni a tale criterio generale, stabilisce segnatamente - quando un soggetto, senza averne diritto per l'ordinamento, realizzi un comportamento causativo di un "danno" (economico, morale, biologico, etc...) nei confronti di un altro soggetto (c.d. "illecito civile") - il presunto danneggiato può rivolgersi, per ottenere il risarcimento del danno subito, ai giudici dello Stato UE in cui il danno è avvenuto (piuttosto che ai giudici dello Stato UE del domicilio del convenuto). Il caso concreto: in Ungheria, un'impresa con sede in Austria impugnava, di fronte ad un giudice ungherese di 1° grado, l'atto con cui l'Autorità Garante per la Concorrenza, ungherese, le aveva inflitto una sanzione pecuniaria per aver violato le norme sulla concorrenza. Detto giudice, ritenendo che parte di essa sanzione fosse stata inflitta illegittimamente, imponeva all'Autorità di restituirla. Il giudice di 2° istanza confermava il verdetto. Tuttavia, il giudice di 3° istanza accoglieva la posizione dell'Autorità, precisando che l'impresa doveva pagare "in toto" la sanzione quantificata dall'Autorità medesima. A questo punto, l'Autorità chiedeva, ad un altro giudice ungherese, che l'impresa le restituisse la differenza già indebitamente rimborsata. Quest'ultimo giudice, che era lo stesso del rinvio, qualificava il caso in termini di illecito civile (per il fatto che l'impresa tratteneva, indebitamente, la somma che doveva restituire all'Autorità, in tal modo danneggiandola): quindi, chiedeva alla Corte UE di chiarire se, in base al succitato punto 3 dell'art. 5, la competenza giudiziaria sul caso in esame spettasse necessariamente agli stessi giudici ungheresi (cioè a quelli dello Stato UE in cui si è verificato il "danno" conseguente all'illecito civile, costituito dal rimborso indebito della somma da parte dell'Autorità) e segnatamente a sé medesimo come giudice ungherese, ovvero ai giudici dello Stato UE del domicilio del convenuto, cioè ai giudici austriaci. Al riguardo, la Corte UE ha ritenuto che nessuna norma del Reg.to n. 44/2001 e, quindi, nemmeno il punto 3 dell'art. 5 di esso, sia applicabile al caso di specie: infatti, il suddetto Reg. 44/2001 disciplina, soltanto, le fattispecie attinenti ai settori civili e commerciali e, quindi, ad un ambito squisitamente privatistico. Nel caso concreto, invece, l'azione risarcitoria si fonda su una situazione che ha preso origine, anche se non direttamente, da un atto sanzionatorio di un'Autorità amministrativa, il quale, in quanto espressione di una potestà pubblica, per definizione non può instaurare una situazione giuridica di natura privatistica.

**Stato della Procedura**

Il 28 luglio 2016 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C- 102/15, ex art. 267 del TFUE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio



**Scheda 6 – Giustizia****Rinvio pregiudiziale n. C-165/14 - ex art. 267 del TFUE**

"Cittadinanza dell'Unione – Artt. 20 e 21 TFUE – Direttiva 2004/38/CE"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Giustizia**Violazione**

La Cassazione spagnola ha chiesto alla Corte UE di interpretare gli artt. 20 e 21 del Trattato TFUE, nonché la Direttiva 2004/38/CE. Detto art. 20 TFUE attribuisce, ad ogni cittadino di uno degli Stati dell'Unione, la "cittadinanza UE", che gli consente di circolare e soggiornare liberamente in tutti gli Stati UE diversi da quello di cui è cittadino, fatti salvi i limiti di cui allo stesso Trattato (art. 21 TFUE, succitato). La suddetta Dir. 2004/38/CE, oltre a riconoscere tale libertà di circolazione e soggiorno al cittadino UE, la attribuisce anche ai familiari dello stesso, anche ove non siano, i medesimi, cittadini di uno Stato UE. Il diritto di detti "familiari" è "derivato", in quanto puramente strumentale a garantire, al cittadino UE, il pieno godimento del proprio analogo diritto, che è "originario". L'art. 27 di essa Dir. 2004/38/CE, poi, ammette che sia il diritto "originario", che il "derivato", siano negati per ragioni di "sicurezza" e di "ordine pubblico". Il caso: un cittadino extraUE, in Spagna, era unico affidatario (essendo sconosciuto il domicilio della moglie polacca) di due figli minorenni, nati in Spagna, sempre vissuti colà ed entrambi cittadini UE (in quanto cittadini l'uno spagnolo, l'altra polacca). Ora, come impone la normativa spagnola, l'Amministrazione nazionale negava a tale padre, automaticamente per i suoi precedenti penali, il permesso di soggiornare ancora in Spagna. La Corte UE, al riguardo, ha affermato che: 1) il figlio, pur essendo cittadino UE in quanto cittadino spagnolo, non è titolare del diritto "originario" stabilito, per i cittadini UE, da detta Dir. 2004/38/CE: infatti, tale diritto spetta al cittadino di uno Stato UE, che si sposti in un diverso Stato UE di cui non è cittadino (nel caso concreto, invece, il soggetto era già cittadino spagnolo); 2) per converso, pur non rientrando nelle definizioni della Dir. 2004/38/CE, la figlia risulta titolare, in grazia della "ratio" complessiva della stessa Direttiva, di tale diritto "originario": essa, infatti, è cittadina di uno Stato UE (Polonia) diverso dalla Spagna e, se pure è nata in quest'ultimo Stato e non vi si è trasferita dal diverso Stato UE di cui è cittadina, tuttavia è d'uopo riconoscerle lo status di "cittadino UE" ai sensi della Direttiva citata. Diversamente, al di lei padre dovrebbe essere negata la condizione "derivata" di "familiare di cittadino UE", che lo legittima a soggiornare nello stesso Stato UE ove soggiorna il familiare cittadino dell'Unione, il quale, nel caso di specie, è una minore bisognosa delle cure parentali di lui. Quindi, la Corte ritiene che il padre assuma, dal diritto "originario" della figlia, il diritto "derivato", quale familiare di lei anche se cittadino extraUE, di soggiornare in Spagna. Quanto, poi, alla legge nazionale per cui tale diritto "derivato" può essere soppresso in via automatica, per il fatto che il suo titolare ha precedenti penali, la Corte UE ne ha negato la compatibilità con il diritto UE, in quanto: 1) l'espulsione del cittadino extraUE per motivi di ordine pubblico comporta il compimento di crimini così gravi da attentare alla sicurezza dello Stato, laddove, nel caso di specie, il soggetto aveva solo scontato una precedente condanna a 9 mesi; 2) la minaccia alla sicurezza dello Stato deve essere "attuale", non potendosi "de plano" desumere da una passata condanna penale.

**Stato della Procedura**

Il 28 luglio 2016 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C-165/14, ex art. 267 del TFUE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio